

LA CENTRALITÀ DELLA *BONA FIDES*  
ROMANISTICA NELLA MATERIA DELLE  
OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN CINA E IN  
AMERICA LATINA: APPUNTI PER UNA RICERCA

LA CENTRALIDAD DE LA *BONA FIDES* ROMANÍSTICA EN  
MATERIA DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS EN CHINA Y  
AMÉRICA LATINA: NOTAS PARA UNA INVESTIGACIÓN.

THE CENTRALITY OF THE ROMAN *BONA FIDES* IN THE  
MATTER OF OBLIGATIONS AND CONTRACTS IN CHINA AND  
LATIN AMERICA: NOTES FOR A RESEARCH.

Eugenio Ciliberti

Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Salerno  
(Italia)

**Sumario:** *I. Premessa: il ruolo della tradizione romanistica nella comprensione del diritto vigente. II. La fides e il consensus quali elementi di passaggio dallo ius Quiritium allo ius gentium. III. Il principio di buona fede quale viatico di una «morale» contrattuale nel diritto civile cinese. IV. Conclusioni. La ricostruzione della buona fede come principio generale nel diritto latinoamericano. Bibliografia.*

**Resumen / Abstract:** Il presente lavoro intende fornire alcuni spunti di riflessione sul ruolo del principio della buona fede oggettiva nella materia delle obbligazioni e dei contratti, sia per quanto concerne il diritto romano, sia con riguardo alla sua evoluzione nel diritto dei Paesi extraeuropei che si ispirano alla tradizione romanistica, con particolare attenzione dedicata al fenomeno codificatorio in Cina e in America Latina, mediante ampi riferimenti alla elaborazione storica,

comparatistica, legislativa e dottrinale di cui questo concetto è stato oggetto nel corso degli anni. L'obiettivo principale di questo saggio è quello di verificare la vocazione del diritto romano ad essere un diritto universale, in grado di mettere in contatto civiltà tra loro molto distanti, quali sono, appunto, quella cinese e latino-americana.

This work aims to provide some points of reflection on the role of the principle of objective good faith in the matter of obligations and contracts, both with regards to Roman Law as well as to its evolution in the law of non-European countries inspired by the Roman Law tradition, with a particular attention dedicated to the codification phenomenon in China and Latin America, through extensive references to the historical, comparative, legislative and doctrinal elaboration of which this concept has been the object over the years. The main aim of this essay is to verify the vocation of the Roman Law to be a universal law, capable of bringing very distant civilizations into contact with each other, such as the Chinese and Latin American ones.

El presente trabajo pretende ofrecer algunos elementos de reflexión sobre el papel del principio de buena fe objetiva en materia de obligaciones y contratos, tanto en lo que respecta el Derecho Romano como en lo que respecta a su evolución en el Derecho de los países no europeos que se inspiran en la tradición romana, con especial atención al fenómeno codificador en China y América Latina, a través de amplias referencias a la elaboración histórica, comparada, legislativa y doctrinal de la que este concepto ha sido objeto a lo largo de los años. El objetivo principal de este ensayo es comprobar la vocación del derecho romano como derecho universal con la capacidad de poner en contacto civilizaciones muy distantes entre sí, como son justamente la china y la latinoamericana.

**Palabras clave:** Buona fede; diritto romano; diritto cinese; diritto latino-americano; obbligazioni e contratti.

Good faith; Roman Law; Chinese Law; Latin-American Law; obligations and contracts.

Buena fe; derecho romano; derecho chino; derecho latinoamericano; obligaciones y contratos.

*Nihil prius fide.*

## I. PREMESSA: IL RUOLO DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA NELLA COMPrensIONE DEL DIRITTO VIGENTE

La tradizione romanistica è stata storicamente considerata come un oggetto distinto rispetto al diritto romano, di cui comunque rappresenta una diretta derivazione: in questo modo, Riccardo Orestano ha forgiato e costruito la nozione di ‘tradizione romanistica’, concetto che ricomprende le singole esperienze giuridiche dell’Europa continentale (rientranti nell’ambito del c.d. *Civil Law*) in un complesso più generale, con l’obiettivo di «esprimere il costituirsi e il collegarsi di esperienze particolari intorno all’esperienza romana racchiusa nel *Corpus Iuris*, ma pure per affermare che si tratta di qualcosa di nuovo e di diverso»<sup>1</sup>.

Diversamente, Giuseppe Grosso, nelle sue *Premesse generali al corso di diritto romano*, sosteneva che seppure non si può negare il fondamento di tale distinzione, la quale, per certi versi, «può anche sembrare ovvia», comunque è «altrettanto legittimo e fondato dire che la tradizione romanistica esprime pure una vicenda storica del diritto romano, in quello del diritto romano che vi ha avuto una nuova vita».

In effetti, il collegamento tra diritto romano e tradizione romanistica è stato al centro di una dinamica che ha offerto svariati contributi alla storia del diritto, ad opera delle schiere di giuristi che si sono avvicendati nei secoli trascorsi dalla codificazione giustiniana fino ai giorni nostri. Al centro di questa dinamica vi era l’Europa continentale e, in particolare, Paesi come la Francia e la Germania, dove videro la luce numerose correnti di pensiero che, servendosi o svincolandosi, facevano ricorso al diritto romano. L’estrema propaggine di questa tendenza è rappresentata dalla Pandettistica tedesca, che rileggeva il *Corpus Iuris* secondo una prospettiva individualistico-volontaristica, fortemente criticata dai pensatori successivi, a partire dallo Jhering fino ad arrivare a Kelsen, arrivandosi finanche a parlare, nella prima metà del secolo scorso, addirittura di una «crisi del diritto romano». Il concetto di ‘crisi’, tuttavia, è in realtà inadatto a descrivere quello

---

<sup>1</sup> Vid. ORESTANO, Riccardo, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, 2° ed., Giappichelli, Torino 1961, págs. 547 s.

che piuttosto deve definirsi come un ripensamento dei metodi e dei contenuti dello studio del diritto romano, di modo che esso non venga considerato come diritto vigente *per se*, ma rappresenti invece lo strumentario dal quale il giurista può trarre le categorie attraverso le quali analizzare la contemporaneità giuridica, al fine di individuare le ideologie e i condizionamenti che influenzano dall'interno il diritto odierno.

Attraverso questo studio, sviluppatosi soprattutto (ma non solo) in Italia a partire dagli anni Sessanta del Novecento, ci si rende conto di come gli schemi giuridici romanistici possano acquisire una loro rilevanza nel panorama attuale. In particolare, nell'ambito di questo filone interpretativo sono stati approfonditi, solo per citarne alcuni, argomenti concernenti la concezione stessa del diritto, della giustizia, dell'interpretazione, il ruolo e il significato della sistematica, il rapporto tra azione, diritto e processo, il concetto di persona, la proprietà, i diritti reali, il sistema romano dei contratti e la nozione di contratto, l'obbligazione, la responsabilità e via discorrendo<sup>2</sup>. Una siffatta quantità di studi non è semplicemente finalizzata ad una migliore analisi storica della elaborazione giurisprudenziale di specifiche tematiche ed istituti: l'obiettivo finale è quello di un rinnovato dialogo con la cultura giuridica odierna, attraverso una revisione dei metodi di ricerca, che fa proprio l'insegnamento di Orestano di una riflessione problematica del diritto romano, in modo tale da superare quella percezione statica del diritto romano che ha portato a ritenere – parafrasando il Betti – che quest'ultimo non sia altro che «una scienza d'archivio condannata a perpetuo ristagno».

In questo contesto contrassegnato da forte dinamicità, il diritto romano svolge un compito di non secondaria importanza, orientando le scelte dei legislatori contemporanei, i quali si servono di esso come modello (senza, per ciò solo, considerarlo diritto vigente, così come la Pandettistica era accusata di fare) per una disciplina civilistica dal carattere tendenzialmente universalizzante. È proprio questo connotato che accomuna una siffatta regolamentazione allo *ius gentium* dell'epoca romana, da intendersi come quel complesso di regole che dava corpo all'idea di un diritto comune ai romani e agli altri popoli, i cui istituti non venivano ad essere in vigore *legibus*, bensì *moribus*, attraverso il contenuto dei giuristi. Del resto, come è stato acutamente osservato, anche «la realtà della storia e dell'espansione romana è segnata, da un lato, da una complessità di scelte e di gestio-

---

<sup>2</sup> Vid. CARDILLI, Riccardo, *Fondamento romano dei diritti odierni*, Giappichelli, Torino 2021, págs. XLVII-XLIX.

ne dell'*Imperium populi Romani* con le comunità cittadine preesistenti [...], che non si lascia ridurre in uno schema unitario e monolitico e d'altro lato, quanto meno da un certo momento in poi, riflette una politica municipale di creazione di città che disegna un impero universale con una trama cittadina fortemente radicata, una delle eredità ancora visibili nell'Europa, nell'Asia minore e nel Nord-Africa contemporanei»<sup>3</sup>.

Se un simile scenario si innesta sui binari di un nuovo *ius gentium*, ove alle *civitates* dell'epoca antica si sostituiscono gli Stati contemporanei, che tra loro dialogano e cooperano in funzione del corretto andamento del mercato globale, non bisogna trascurare il ruolo del romanista in un siffatto svolgimento, essendo questo incaricato di uscire dal suo «splendido isolamento» per fornire le proprie conoscenze, il proprio metodo e finanche la propria *weltanschauung* alla scienza giuridica che si occupa della costruzione delle basi del diritto positivo contemporaneo, posto che «ogni tempo pone al diritto romano una domanda storica diversa, secondo il problema concreto di equilibri che in quel periodo la società sta vivendo»<sup>4</sup>.

Se, come è stato anticipato poc'anzi, questo fenomeno ha perlopiù coinvolto il diritto dei Paesi europei, esso è andato gradualmente allargandosi ad altre realtà nazionali, apparentemente lontane dalla nostra, quali la Cina e l'America Latina. Per quanto riguarda la Cina, gli esiti di questo dialogo si sono consolidati nel nuovo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, approvato dall'Assemblea Nazionale del Popolo in data 28 maggio 2020 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021, la cui suddivisione in sette libri – tra cui si annovera anche una Parte Generale, che evidenzia l'influenza sul legislatore cinese della struttura contenutistica del *BGB* – richiama le sette parti nelle quali erano divisi i *Digesta* giustinianeï, nonché alle *Siete Partidas* della tradizione romano-iberica. In America Latina, invece, l'ultimo prodotto, in ordine temporale, del ponte tra la tradizione giuridica romanistica e il diritto positivo vigente è stato il *Código Civil y Comercial de la Nación*, promulgato nel 2014, che ha sostituito il Codice civile del 1871

---

<sup>3</sup> Vid. CARDILLI, Riccardo, *L'iniziativa 'yi dai yi lu' cinese come strumento di pace e commercio tra le civitates*, in CARDILLI, Riccardo, FORMICHELLA, Laura, PORCELLI, Stefano, STOEVA, Yana Ognyanova (a cura di), *Chang'an e Roma. Eurasia e Via della seta. Diritto, società, economia*, CEDAM, Milano 2019, pág. XII, ora anche in CARDILLI, Riccardo, PORCELLI, Stefano, *Introduzione al diritto cinese*, Giappichelli, Torino 2020, pág. 355.

<sup>4</sup> Vid. SPANTIGATI, Federico, *Noi e il tardo impero: problemi attuali e esperienza del passato*, in VV.AA., *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII convegno internazionale in memoria di Andrè Chastagnol*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001, págs. 789 ss.

redatto da Dalmacio Vélez Sársfield. Sia per il Codice civile cinese che per quello argentino può farsi ricorso ad una felice immagine impiegata con specifico riferimento a quest'ultimo da parte del codificatore argentino, il quale ha sottolineato come il codice venga ad essere il sole che irraggia i pianeti circostanti, rappresentati dalle altre leggi<sup>5</sup>.

Partendo da questi approdi, il presente lavoro si propone di esplorare l'elaborazione storica, comparatistica, legislativa e dottrinale del ruolo della buona fede intesa in senso oggettivo nella materia delle obbligazioni e dei contratti, sia per quanto concerne il diritto romano<sup>6</sup>, sia con riguardo alla sua evoluzione nel diritto dei Paesi ex-

---

<sup>5</sup> Vid. LORENZETTI, Ricardo Luis, *Aspectos valorativos del nuevo Código Civil y Comercial argentino*, in CARDILLI, Riccardo, ESBORRAZ, David Fabio (a cura di), *Nuovo Codice civile argentino e sistema latinoamericano*, CEDAM, Milano 2017, pág. 25.

<sup>6</sup> La bibliografia dedicata a questo principio è vastissima. A titolo meramente esemplificativo, possono citarsi: HORVAT, Marijan, *Osservazioni sulla «bona fides» nel diritto romano obbligatorio*, in VV.AA., *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Jovene, Napoli 1953, págs. 423 ss.; GROSSO, Giuseppe, s.v. *Buona fede (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Giuffrè, Milano 1959, págs. 661 ss.; LOMBARDI, Luigi, *Dalla fides alla bona fides*, Giuffrè, Milano 1961; FREZZA, Paolo, *Fides bona*, in BIGLIAZZI GERI, Lina, BRECCIA, Umberto, BUSNELLI, Francesco Donato, GIAMPICCOLO, Giorgio, MERUSI, Fabio, NATOLI, Ugo, *Studi sulla buona fede*, Milano 1975, págs. 3 ss., ora in FREZZA, Paolo, *Scritti*, a cura di AMARELLI, Francesco e GERMINO, Emilio, I, Lateran University Press, Roma 2000, págs. 197 ss.; CASTRESANA, Amelia, *Fides, bona fides: un concepto para la creación del Derecho*, Tecnos, Madrid 1991; DAJCZAK, Wojciech, «L'uso della locuzione 'bona fides' nei giuristi romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali», in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 44, 1997, págs. 71 ss.; ID., *L'uso della locuzione bona fides nei giuristi romani del periodo classico per la valutazione della diligenza dell'adempimento del contratto. Un'esperienza ispiratrice*, in ZABLOCKA, Maria (éds.), *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wolodkiewicz*, I, Liber, Varsovie 2000, págs. 185 ss.; SCHERMAIER, Martin Josef, *Bona fides in Roman contract law*, in ZIMMERMANN, Reinhard, WITTAKER, Simon (eds.), *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2000, págs. 63 ss.; i contributi riuniti in GAROFALO, Luigi (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, CEDAM, Padova 2003; STOLFI, Emanuele, *Bonae fidei interpretatio. Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, Jovene, Napoli 2004; SÖLLNER, Alfred, «Bona fides – guter Glaube?», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 122, 2005, págs. 1 ss.; TAFARO, Sebastiano, «Brevi riflessioni su buona fede e contratti», in *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu*, 3, 2006, págs. 73 ss.; FIORI, Roberto, *Storicità del diritto e problemi di metodo. L'esperienza della buona fede oggettiva*, in GAROFALO, Luigi (a cura di), *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Incontro di studio (Padova, 25-26 novembre 2005)*, Jovene, Napoli 2007, págs. 25 ss.; ID., *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in ID. (a cura di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, III, Jovene, Napoli 2008, págs. 237 ss.; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, «El papel de la buena fe en los pactos, arbitrajes y contratos», in *Revista*

traeuropei che si ispirano alla tradizione romanistica, con particolare attenzione dedicata al fenomeno codificatorio in Cina e in America Latina<sup>7</sup>. L'obiettivo è quello di verificare la vocazione del diritto romano ad essere un diritto universale, in grado di mettere in contatto civiltà tra loro molto distanti, quali sono, appunto, quella cinese e latino-americana.

In questo senso, la scelta della materia delle obbligazioni e dei contratti è legata ad una precisa volontà di verificare l'esistenza e la misura di una continuità tra il percorso giuridico romanistico e quello degli odierni diritti nazionali presi in considerazione, laddove emerge come entrambi i concetti di obbligazione e contratto nascono come strumenti volti a garantire la certezza dei rapporti giuridici e, in sostanza, l'ordine pubblico tra i consociati. Solo in un momento successivo, a tale funzione si è aggiunta quella di favorire il corretto svolgimento dei traffici commerciali. Inoltre, una siffatta preferenza è dettata dalla necessità, posta dall'epoca in cui viviamo, di comprendere se, nel raffronto tra esperienze giuridiche presenti e passate, possano trarsi elementi e chiavi interpretative utili a fronteggiare la realtà di un mercato sovranazionale in costante evoluzione con le sole armi degli ordini giuridici statuali. Invero, nel corso di questa ricerca, si cercherà di andare oltre la prospettiva dello statual-legalismo per risalire ai principi fondamentali della materia, dettati dalla tradizione romanistica e recepiti nei singoli ordinamenti nazionali in maniera diversa, ma con esiti sostanzialmente comuni.

---

*de Derecho UNED*, 7, 2010, págs. 275 ss.; FÖLDI, András, *Osservazioni intorno al c.d. dualismo della 'bona fides'*, in RUSSO RUGGERI, Carmela (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, II, Giuffrè, Milano 2010, págs. 483 ss.; NEME VILLARREAL, Martha Lucía, *La buena fe en el derecho romano. Extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá 2010; FIORI, Roberto, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto (Parte seconda)*, in ID. (a cura di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, Jovene, Napoli 2011, págs. 97 ss.; CORBINO, Alessandro, *Fides bona contraria est fraudi et dolo*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 60, 2013, págs. 110 ss.; RAMPELBERG, René-Marie, «La bonne foi contractuelle: d'un passe glorieux a un avenir contraste?», in *Fundamina. A Journal of Legal History*, 20 (2), 2014, págs. 777 ss.; CARDILLI, Riccardo, «Bona fides» tra storia e sistema, 3° ed., Giappichelli, Torino 2015; VALSAN, Remus, «Fides, bona fides, and bonus vir», in *Journal of Law, Religion and State*, 5 (1), 2016, págs. 48 ss.; WAELKENS, Laurent, «Réflexions sur la bona fides et la mala fides dans la tradition du droit romain», in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis*, 86, 2018, págs. 1 ss.

<sup>7</sup> Al riguardo, per una trattazione completa ed esaustiva da una prospettiva storico-comparatistica, vid. FACCO, Javier Humberto, *Vicisitudes de la buena fe negocial. Reflexiones histórico-comparativas*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá 2017.

## II. LA *FIDES* E IL *CONSENSUS* QUALI ELEMENTI DI PASSAGGIO DALLO *IUS QUIRITIUM* ALLO *IUS GENTIUM*.

Lo schema dell'*oportere*, espressione dell'archetipo dell'obbligazione romana, non può prescindere, nel suo sviluppo, dal rapporto con la *fides*, presente già sotto la vigenza del c.d. *ius Quiritium*, ovverosia del diritto consuetudinario (*mores*) che connotava la sfera dei *cives* nella Roma arcaica.

Di questa nozione possono essere date, in via preliminare, due letture: secondo una ricostruzione della dottrina più risalente<sup>8</sup>, la *fides* coincideva con il potere di una parte sull'altra e con la corrispondente subordinazione personale di quest'ultima; successivamente, il rapporto è arrivato a ricomprendere anche la 'sottomissione virtuale' di chi presta la *fides*, attraverso il valore impegnativo della parola. In contrapposizione a questa tesi, una interpretazione più recente<sup>9</sup> assegna alla *fides* due funzioni: *in primis*, essa «costituisce il parametro per relazioni codificate dai *mores* anche nel contenuto»; in secondo luogo, essa «consente la nascita di vincoli non codificati nel contenuto dai *mores*, attraverso l'adozione di uno strumento 'aperto', come il giuramento, che permette di dar vita a un rapporto le cui regole sono dettate unicamente dai *verba* del giurante».

In questo contesto, è stata messa in luce la relazione tra il sostantivo *fides* e il verbo *credo*, che sottende l'idea di un atto di riconoscimento delle capacità o del ruolo dell'altro. Coerentemente, la *fides* indicherebbe la capacità di un soggetto di ricevere tale riconoscimento, che si traduce, in via secondaria, nell'atto di 'fidarsi' di quel soggetto. Questa esegesi aiuta a capire meglio la valenza sacrale connessa ai *gesta per aes et libram*, in cui il rispetto della parola data dai *patres familias* che si assumevano l'impegno giuridico, pronunciando le formule corrispondenti al negozio che si intendeva porre in essere («*certum dari spondes? Spondeo*» nella *sponsio*; «*hanc rem meam esse aio ex iure Quiritium, eaque mihi empta esto hoc aere aenea libra*» nella *mancipatio*), era espressione privilegiata dell'affidabilità ingenerata nell'altra parte<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Vid. LOMBARDI, Luigi, *Dalla fides alla bona fides*, *op. cit.*

<sup>9</sup> Vid. FIORI, Roberto, *Fides e bona fides*, *op. cit.*, págs. 237 ss.

<sup>10</sup> Vid. PORCELLI, Stefano, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Giappichelli, Torino 2020, pág. 124, che richiama a sostegno di questa lettura un passaggio del *De officiis* (Cic. *De off.* 1.23: *fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorum constantia et veritas*).



Con l'istituzione del *praetor peregrinus* nel 242 a.C.<sup>11</sup>, il diritto comincia ad assumere rilevanza internazionale, diventando *ius gentium*, in quanto non coinvolgeva più soltanto i cittadini dell'*Urbe*, ma anche tutti i popoli coinvolti dall'espansione romana. È evidente, perciò, come «nell'ambito dello *ius gentium*, si dovette assistere alla nascita di alcuni schemi negoziali più vicini ai nuovi concreti interessi dei contraenti, grazie all'intermediazione decisiva della *bona fides*, del cui rispetto si faceva garante il pretore»<sup>12</sup>. Occorre, a questo punto, domandarsi quali siano le motivazioni alla base dell'accostamento dell'attributo *bona* al sostantivo *fides*: accostamento che, a una prima lettura, può sembrare superfluo per le ragioni etimologiche che si sono sopra indicate. Vi è, però, chi fa notare che «finché i rapporti negoziali – e, in senso più lato, socio-economici – della Roma arcaica erano limitati alla sfera ristretta della comunità romana, dove lo *status* e dunque la *fides* di ogni soggetto erano noti, chiari e definiti, ciascuno impegnava la propria *fides* reale, effettiva. Quando, però, Roma si apre al confuso e mutevole mondo dei mercati e dei traffici internazionali, i rapporti si realizzano tra persone che – non appartenendo alla medesima comunità – non hanno contezza l'una del 'credito' dell'altra. È possibile, allora, che la prassi commerciale abbia sviluppato e che il pretore romano abbia adottato [...] un parametro oggettivo, astratto, desunto dall'esperienza romana, ma imposto anche agli stranieri che avessero chiesto una tutela entro la *iurisdictio* del pretore romano. Questo parametro astratto è una *fides* fittizia, convenzionale, svincolata dalla realtà concreta delle parti del rapporto, delle quali non si verifica – non può verificarsi – lo *status*, l'affidabilità: si richiama invece un paradigma comportamentale, espresso dalla figura del *bonus vir*»<sup>13</sup>.

Questa ricostruzione, da ritenersi ampiamente condivisibile, aiuta a comprendere meglio le sostanziali innovazioni apportate dal processo *per formulas*. Nell'editto del pretore, infatti, erano presenti azioni tipiche a tutela di alcune tipologie di *negotia* attraverso la previsione di *formulae in ius conceptae*, con cui il giudice, alla stregua dei *iudicia bonae fidei*, era chiamato a condannare il convenuto a fare o dare tutto ciò che era dovuto secondo buona fede (*quidquid dare face-*

---

<sup>11</sup> Evento che, secondo la scansione cronologica adottata in D'IPPOLITO, Federico Maria, LUCREZI, Francesco, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, 3° ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, págs. 57 ss., segna l'inizio della c.d. età mercantile, culminante nella battaglia di Azio del 31 a.C.

<sup>12</sup> Vid. SACCOCCIO, Antonio, *Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle conditiones giustinianee*, Giuffrè, Milano 2002, pág. 163.

<sup>13</sup> Vid. FIORI, Roberto, *Fides e bona fides*, *op. cit.*, págs. 249 s.

*re oportet ex fide bona*)<sup>14</sup>. Tali *actiones*, coincidenti con altrettante funzioni economico-sociali tipizzate<sup>15</sup>, non possono considerarsi tanto il frutto della recezione nel diritto romano della prassi commerciale seguita nel Mediterraneo, quanto piuttosto il risultato dell'opera creativa della giurisprudenza romana, volta al definitivo superamento del formalismo che connotava gli antichi schemi, senza però eliminare del tutto la tipicità che li aveva caratterizzati in passato.

*Trait d'union* di questi *nova negotia* diventava, dunque, il *consensus*, quale elemento cui legare la volontà delle parti idonea ad impegnarle sul piano giuridico, in assenza di qualsiasi altra forma verbale e/o gestuale con cui esteriorizzare e stabilizzare la detta volontà, in grado di ingenerare un reciproco affidamento nei contraenti<sup>16</sup>.

Delineato il quadro evolutivo del concetto di *fides*, occorre adesso prendere in considerazione un passaggio del *De officiis* di Cicerone, che riporta l'opinione del giurista Quinto Mucio Scevola, mettendo in luce lo stretto legame tra *oportere* e *bona fides*.

Cic. De off. 3.17.70: Nam quanti verba illa «UTI NE PROPTER TE FIDEMVE TUAM CAPTUS FRAUDATUSVE SIM» quam illa aurea «UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAUDATIONE». Sed, qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus arbitriis in quibus adderetur 'ex fide bona'. Fideique bonae nomen existimabat manare latissime idque versari in tutelis, societati-

<sup>14</sup> In merito agli *iudicia bonae fidei*, la bibliografia è decisamente ricca. A mero titolo esemplificativo, si considerino: KRÜGER, Hugo, «Zur geschichte der Entstehung der *bonae fidei iudicia*», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 11, 1890, págs. 188 ss.; CARCATERA, Antonio, *Intorno ai bonae fidei iudicia*, Jovene, Napoli 1964; PARICIO SERRANO, Francisco Javier, *Sobre el origen y naturaleza civil de los bonae fidei iudicia*, in MURILLO VILLAR, Alfonso (coord.), *Estudios de derecho romano en memoria de Benito M. Reimundo Yanes, II*, Universidad de Burgos, Burgos 2000, págs. 187 ss.; FRANCHINI, Lorenzo, *La recezione nel 'ius civile' dei 'iudicia bonae fidei'*. *Questioni di metodo e di merito*, Jovene, Napoli 2015.

<sup>15</sup> Sul punto, con riguardo alla «realità quotidiana dei rapporti di affari [...] presa in considerazione nell'ambito dello *ius honorarium*», vid. LOVATO, Andrea, PULIATTI, Salvatore, SOLIDORO, Laura, *Diritto privato romano*, Giappichelli, Torino 2017, pág. 492.

<sup>16</sup> FIORI, Roberto, «*Ius civile, ius gentium, ius honorarium*: il problema della 'recezione' dei *iudicia bonae fidei*», in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 101-102, 1998-1999, pág. 196, osserva come ad «assetti di interessi che nel sistema delle *legis actiones* non erano tutelati in sé, bensì solo in quanto versati in un negozio formale [...] l'avvento del processo formulare ha permesso di attribuire una tutela anche in assenza di formalizzazione; ma se ciò ha liberato i *cives* dal vincolo del formalismo ed ha consentito una protezione anche per i *peregrini*, esclusi dalle forme del *ius Quiritium*, tuttavia non ha determinato la 'nascita' dell'*emere, vendere, locare*, etc., bensì semplicemente l'affermazione del principio che l'*oportere* può nascere anche dal solo consenso».

bus, fiduciis mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas contineretur: in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oportet<sup>17</sup>.

Trad.it.: Infatti quanta importanza in quelle parole «CHE A CAUSA TUA O DELLA FIDUCIA IN TE RIPOSTA IO SIA STATO TRATTO IN INGANNO O DEFRAUDATO», quanta in quelle parole d'oro «COSÌ COME È OPPORTUNO CHE SI AGISCA PER BENE TRA UOMINI ONESTI E SENZA FRODE». Ma chi siano uomini onesti e cosa sia agire per bene è una grande questione. Quinto Mucio Scevola, il pontefice massimo, diceva che vi era una enorme forza <creatrice> nei giudizi nei quali si aggiunge 'secondo buona fede'. Egli stimava che il concetto di buona fede si manifesta assai ampiamente e esso si riversa nelle tutele, nella società, negli atti fiduciari, nei mandati, nelle compravendite, nelle locazioni, nelle quali è contenuta la comunione di vita <tra gli uomini>: in questi giudizi, è compito del grande giudice statuere quanto ciascuna parte deve prestare all'altra<sup>18</sup>.

Questo passo è immediatamente successivo a quello in cui Cicerone distingue lo *ius civile* dallo *ius gentium*, ritenendo che quest'ultimo sia l'equivalente della *lex naturae* e, per questa ragione, esprimendo l'esigenza che i valori da esso veicolati vengano recepiti dalla *societas*<sup>19</sup>. Non deve apparire casuale, dunque, come al principio del brano Cicerone metta in discussione l'efficacia dei *concepta verba* dell'*actio fiduciae*, che ancora risentono del contesto interpersonale del rapporto di affidamento tra le parti e, quindi, di una carenza di astrattezza del contenuto del rapporto giuridico di natura obbligatoria. Tuttavia, il pontefice massimo Quinto Mucio Scevola rinveniva negli *arbitria 'ex fide bona'* una *summa vis*, che derivava dall'estensione della *bona fides*

---

<sup>17</sup> La bibliografia su questo passo ciceroniano è vastissima, per tutti, si citano CARDILLI, Riccardo, «*Societas vitae* in Cic. *De off.* 3,17,70 e *obligatio consensu contracta*», in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 105, 2011, págs. 185 ss., nonché FALCONE, Giuseppe, «Il rapporto *ius gentium* – *ius civile* e la *societas vitae* in Cic., *off.* 3.69-70», in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 56, 2013, págs. 259 ss.

<sup>18</sup> La traduzione in lingua italiana del passo citato è tratta da CARDILLI, Riccardo, «*Bona fides*» *tra storia e sistema*, *op. cit.*, págs. 277 s.

<sup>19</sup> Cic. *De off.* 3.17. 69: *Hoc quamquam video propter depravationem consuetudinis neque more turpe haberi neque aut lege sanciri aut iure civili, tamen naturae lege sanctum est. Societas est enim – quod, etsi saepe dictum est, dicendum est tamen saepius – latissime quidem quae pateat, omnium inter omnes, interior eorum, qui eiusdem gentis sint, prior eorum, qui eiusdem civitatis. Itaque maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt: quod civile, non idem continuo gentium, quod autem gentium, idem civile esse debet. Sed nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur. Eas ipsas utinam sequeremur! Feruntur enim ex optimis naturae et veritatis exemplis.*

a tutti quei negozi di cui la prassi socio-economica era costellata<sup>20</sup>. In questo quadro, compito del *magnus iudex* è quello di stabilire cosa ciascuno è tenuto a corrispondere all'altro, in altre parole a riempire di significato, alla luce delle circostanze del caso concreto, i concetti etici di *vir bonus, bene agi, quidquid dare facere oportet ex fide bona*, difficilmente razionalizzabili se presi singolarmente.

Questo brano, dunque, evidenzia la centralità della *bona fides* nel *consensus* delle parti, segnando l'evoluzione di quest'ultimo concetto, definitivamente svincolato dal formalismo che lo contraddistingueva nell'epoca antica e, per ciò solo, più flessibile. La lealtà e la correttezza assumono un rilievo decisivo nella definizione del rapporto giuridico, andando oltre la mera fedeltà alla parola data alla base dell'*oportere ex sponsione* e dando luogo ad un'attività ermeneutica ben più complessa e profonda, che lo *iudex* è tenuto a compiere ai fini di una corretta attribuzione dei torti e delle ragioni.

Il passo in esame, inoltre, sofferma l'attenzione del lettore sulla figura di un giureconsulto dell'età repubblicana, Quinto Mucio Scevola, *pontifex maximus* e console nel 95 a.C., il quale, a detta di Pomponio, «*primum ius civile constituit generatim in libros decem et octo redigendo*»<sup>21</sup>. Infatti, è proprio attraverso la lettura del commentario del giurista di età adrianea-antonina ai XVIII *libri iuris civilis* di Quinto Mucio che si può comprendere il prezioso contributo di questa figura alla ricostruzione della nozione di *contrahere/contractus*, in quella che viene ritenuta «la più antica rappresentazione teorica delle attività contrattuali nel diritto romano»<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> PORCELLI, Stefano, *Hetong e contractus*, *op. cit.*, págs. 131 s., distingue l'*actio fiduciae* dal ricorso alla clausola *ex fide bona*, affermando che nella prima «la violazione della *fides* risulta un requisito che condiziona la condanna del convenuto senza entrare a far parte della struttura della pretesa», mentre con la seconda «si indica il fondamento stesso della pretesa, quale principio che fonda ed alimenta (*ex fide bona*) il contenuto dell'obbligazione sorta tra le parti (*quidquid dare facere oportet*)».

<sup>21</sup> Pomp. *l. sing. enchiridii* D. 1.2.2.41: *Post hos QUINTUS MUCIUS Publii filius pontifex maximus ius civile primum constituit generatim in libros decem et octo redigendo*.

<sup>22</sup> BRUTTI, Massimo, *Il contratto nei giuristi romani e nelle costruzioni da Domat a Pothier*, in BONIN, Pierre, HAKIM, Nader, NASTI, Fara, SCHIAVONE, Aldo (a cura di), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Giappichelli, Torino 2019, pág. 105.

### III. IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE QUALE VIATICO DI UNA «MORALE» CONTRATTUALE NEL DIRITTO CIVILE CINESE

La centralità, sul piano generale, della buona fede nel diritto civile cinese è confermata dal fatto che questo principio è unanimemente considerato dalla dottrina una «clausola regale» (*diwang tiaokuan*), giustificandosi con ciò questa sua preponderanza. In questa sede, si cercherà di inquadrare questo concetto nel più specifico ambito della disciplina contrattuale per scoprire i significati di cui esso si carica e quali sono i suoi legami con la tradizione che del Codice civile costituisce la base essenziale.

Innanzitutto, è necessario prendere atto di come, con il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, questo principio sia stato ulteriormente rafforzato dal legislatore cinese, «al fine di dare espressione al rispetto dello spirito del contratto, di costruire una società affidabile e incoraggiare le transazioni di mercato»<sup>23</sup>. Infatti, a venire in rilievo nel nuovo libro sui contratti non è soltanto l'affermazione di carattere generale enunciata, nella *Parte Generale*, all'art. 7, ma anche la formulazione dell'art. 465, in tema autonomia contrattuale<sup>24</sup>. Non mancano, però, regole più specifiche, che sono il portato della previgente *Legge sui contratti*, nel cui ambito la buona fede assunse una particolare centralità.

Già nella Legge del 1999, infatti, il richiamo, implicito o esplicito, alla buona fede rappresentava una componente immancabile della disciplina legislativa, tant'è vero che esso trovava spazio in diverse fattispecie normative, di seguito riportate.

Art. 6 Legge sui contratti (1999): Le parti, nell'esercitare i diritti e nell'adempire agli obblighi, devono attenersi al principio di buona fede.

Art. 42 Legge sui contratti (1999): È tenuta al risarcimento dei danni la parte che, nel corso della formazione del contratto, causa una perdita alla controparte in presenza di una delle seguenti circostanze: 1) conduce trattative in mala fede simulando di concludere il contratto; 2) deliberatamente nasconde fatti importanti relativi alla conclusione del contratto o fornisce false informazioni in merito; 3) compie atti che violino il principio di buona fede.

---

<sup>23</sup> SHI, Hong, *Principali sviluppi e innovazioni nel libro sui contratti del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, in SACCOCCIO, Antonio, PORCELLI, Stefano (a cura di), *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, Mucchi, Modena 2021, pág. 190.

<sup>24</sup> Art. 465 Codice Civile RPC: Il contratto concluso a norma di legge è tutelato da questa. Il contratto concluso in conformità della legge è giuridicamente vincolante solo per le parti, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 43 Legge sui contratti (1999): Le parti non possono rivelare né utilizzare indebitamente le informazioni riservate, di cui vengano a conoscenza nel corso della formazione del contratto, relative alle rispettive attività commerciali, indipendentemente dalla conclusione o meno di quest'ultimo. È tenuta al risarcimento dei danni la parte che, rivelando o usando in maniera indebita tali informazioni riservate, cagioni una perdita alla controparte.

Art. 60 Legge sui contratti (1999): Le parti devono adempiere integralmente alle proprie obbligazioni secondo quanto convenuto.

Le parti devono, attenendosi al principio di buona fede, adempiere agli obblighi di avviso, assistenza, segretezza etc. in base alla natura, allo scopo del contratto e agli usi commerciali.

Art. 92 Legge sui contratti (1999): Dopo l'estinzione dei diritti e delle obbligazioni del contratto, le parti devono attenersi al principio di buona fede e adempiere agli obblighi di avviso, assistenza, riservatezza etc., conformemente agli usi commerciali.

Tali disposizioni, cui deve altresì aggiungersi l'art. 125 in materia di interpretazione<sup>25</sup>, mostrano come la buona fede funge non solo da criterio generale di interpretazione delle clausole contrattuali, ma deve altresì connotare il contegno tenuto dalle parti in ogni fase del rapporto contrattuale. Non a caso, nella vigenza della Legge del 1999, autorevole dottrina cinese, partendo dalle norme poc'anzi riportate, ha operato una meticolosa ricostruzione della presenza del principio della buona fede nei diversi momenti delle trattative, della conclusione ed esecuzione del contratto<sup>26</sup>. Partendo dalla stipulazione, le parti sono chiamate ad osservare i doveri di: lealtà per quanto concerne la qualità del prodotto, il potere di adempimento, etc.; sincerità e corretta informazione; reciproca collaborazione, nel senso di impedire che taluna di esse approfitti di una propria posizione di vantaggio;

---

<sup>25</sup> Art. 125 Legge sui contratti (1999): *In caso di controversia sull'interpretazione delle clausole del contratto, il loro reale significato è determinato sulla base della terminologia usata nel contratto, delle altre clausole ad esso attinenti, dello scopo del contratto, degli usi commerciali e del principio di buona fede.*

*Qualora il testo del contratto utilizzi due o più lingue e ne sia stabilita la pari efficacia, le parole e le espressioni sono considerate come aventi identico significato. Se i testi usano una terminologia non uniforme, essi devono essere interpretati in base allo scopo del contratto.*

<sup>26</sup> Il riferimento è a WANG, Liming, FANG, Shaokun, WANG, Yi, *Hetongfa* [Diritto dei contratti], Zhongguo renmin daxue chubanshe, Beijing 2002, págs. 30 ss., riportato e tradotto, per quanto in questa sede direttamente interessa, in TOTI, Enrico, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico. Tra legge e dottrina*, Roma TrE-Press, Roma 2020, pag. 156.

«mantenimento delle promesse» o, per usare un'espressione più vicina alla nostra cultura giuridica, «fedeltà alla parola data»<sup>27</sup>.

A seguito della stipulazione, nel momento immediatamente precedente quello dell'adempimento, le parti sono chiamate all'assolvimento di alcuni doveri complementari, tra cui possono inserirsi, ad esempio, quello di comunicare le modalità d'uso del prodotto ovvero di facilitare la controparte nel rispettivo adempimento<sup>28</sup>.

Il principio di buona fede opera anche nell'integrazione del contenuto contrattuale nei casi di incertezza: e così, nei contratti di compravendita, se per l'oggetto non è stabilito diversamente, il venditore è tenuto a consegnare un oggetto di media qualità; qualora il tempo dell'adempimento non sia meglio precisato, le parti devono consultarsi affinché alla controparte sia lasciato un tempo necessario e giusto; se il contratto non determina espressamente il luogo dell'adempimento, le parti possono consultarsi al fine di decidere il luogo più adeguato; in mancanza di indicazioni più dettagliate sulle modalità dell'adempimento, le parti sono chiamate a scegliere la strada più opportuna in tal senso; se il prezzo non sia esattamente fissato, le parti hanno la possibilità di stabilire un prezzo ragionevole dopo la conclusione del contratto, quale può essere, sempre nell'ipotesi del contratto di compravendita, il prezzo di mercato del bene al momento della consegna<sup>29</sup>.

Nel corso del rapporto, la buona fede può assumere una sua rilevanza nel caso di mutamenti della situazione di fatto, che attribuisce alle parti il potere di modificare o risolvere il contratto a seguito di

---

<sup>27</sup> Nel vigente Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, una risposta concreta a tali esigenze è data nell'art. 500, secondo cui «*Durante la conclusione di un contratto, la parte che cagioni un danno è tenuta al risarcimento, ove ricorra una delle circostanze di seguito indicate:*

- 1) *svolgimento di trattative in mala fede con il pretesto della conclusione di un contratto;*
- 2) *occultamento intenzionale di fatti sostanziali o comunicazione di informazioni false relative alla conclusione del contratto;*
- 3) *compimento di altri atti contrari al principio di buona fede».*

<sup>28</sup> Sul punto, l'art. 509, comma 2, del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese statuisce espressamente che «*Le parti devono conformarsi al principio di buona fede e adempiere ad obblighi quali l'invio di comunicazioni, l'assistenza e il rispetto della riservatezza, in conformità con la natura e lo scopo del contratto e con gli usi negoziali».*

<sup>29</sup> Quanto appena visto è reso possibile, nel contesto del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, dall'art. 510, laddove si dispone che «*Se le parti non abbiano convenuto contenuti quali la qualità, il prezzo o il compenso o il luogo di adempimento e simili, o l'accordo non sia chiaro, dopo che il contratto sia divenuto efficace, possono concludere un accordo integrativo; se le parti non si accordano, il contenuto sarà precisato in base alle relative clausole del contratto o agli usi negoziali».*

una consultazione tra di esse<sup>30</sup>, oppure in ipotesi di inadempimento di una parte che non abbia comunque prodotto un danno grave, che non consente all'altra parte la facoltà di sciogliere il contratto<sup>31</sup>.

Infine, una serie di doveri complementari permane tra le parti anche a seguito dell'estinzione del rapporto: tra essi, possono annoverarsi, ad esempio, quello dell'invio di notifiche, della prestazione di assistenza, del mantenimento della riservatezza e del recupero dei beni utilizzati secondo gli usi negoziali<sup>32</sup>.

Una volta considerati gli specifici obblighi cui il rispetto di questo principio dà luogo, è doveroso soffermarsi sul significato che assume la buona fede nell'ambiente cinese, utilizzando come termine di paragone il suo ambito di operatività nel diritto romano, limitato, come si è avuto modo di constatare nel capitolo precedente, ad alcune figure contrattuali tipiche, assistite da tutela giudiziale mediante i c.d. *iudicia bonae fidei*, azioni fondate sulla clausola dell'*oportere ex fide bona*<sup>33</sup>.

Nel diritto cinese, fortemente influenzato dal confucianesimo, la buona fede è dotata di un sostrato etico che pone in risalto il fattore umano quale presupposto fondamentale del potere di adempiere agli obblighi contrattuali. Gli effetti di una simile visione sono stati ben individuati, in dottrina, da Han Shiyuan, il quale ha evidenziato come la buona fede abbia «creato un ordine morale nelle attività economiche di mercato [...]; inoltre, induce le parti coinvolte in attività commerciali a mantenere i propri impegni, ad essere onesti, a non ingannare, a non perseguire i propri interessi con l'intento di danneggiare interessi altrui; ha, dunque, creato parametri etici per commercianti e lavoratori onesti. In definitiva, sotto questo aspetto, la legge si eleva a

---

<sup>30</sup> Facoltà garantita anche dal Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, ove, agli artt. 543 e 562, comma 1, è previsto che le parti possono modificare o risolvere il contratto «previo accordo a seguito di trattative».

<sup>31</sup> Questa affermazione è ancor più vera se si considera che l'art. 563, comma 1, n. 4 inserisce, tra le circostanze che possono dare luogo alla risoluzione del contratto, quella del «tardivo adempimento del debito o altre ipotesi di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti tali da rendere impossibile il raggiungimento dello scopo di esso».

<sup>32</sup> Tali obblighi sono enunciati nell'art. 558 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, ove si statuisce che «Nel momento dell'estinzione del rapporto obbligatorio, le parti devono osservare il principio di buona fede e simili, adempiere obblighi quali l'invio di notifiche, la prestazione di assistenza, il mantenimento della riservatezza e il recupero dei beni utilizzati secondo gli usi negoziali».

<sup>33</sup> TALAMANCA, Mario, *La bona fides nei giuristi romani: «Leerformeln» e valori dell'ordinamento*, in GAROFALO, Luigi (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, op. cit., IV, págs. 1 ss., ove l'A. (alla pag. 60) mette in luce il «carattere 'settoriale' dell'operatività della buona fede oggettiva nell'ordinamento romano per quanto riguarda il sistema contrattuale».



valore morale». È lo stesso Han Shiyuan, inoltre, ad aver identificato i profili evolutivi di tale principio nell'«ampliamento del suo ambito di applicazione» e nell'«incremento della sua efficacia». Infatti, esso «rientra in ogni campo di attività, compreso quello del contratto, ed il suo effetto si realizza pienamente dal momento in cui la normativa lo ha modificato da principio generale a criterio interpretativo: si impedisce alle parti di accordarsi per eluderlo, mentre il tribunale popolare può applicarlo direttamente. Per natura, il principio di buona fede equivale all'etica di mercato stabilita dalla legge indicando un codice di comportamento delle parti»<sup>34</sup>.

Sull'esistenza di una distinzione tra natura etica e natura giuridica della buona fede, la dottrina cinese appare, tuttavia, divisa. Della posizione assunta dai sostenitori di questa tesi rende conto Xu Guodong, il quale osserva come questi studiosi «ritengono che i due tipi di buona fede abbiano le seguenti differenze: I) l'origine. La buona fede di natura etica ha origine nel confucianesimo ed è propria della cultura cinese. La buona fede di natura giuridica ha origine nelle regole sugli scambi commerciali nel diritto romano; pertanto, possiede carattere di universalità. II) Il contenuto. La buona fede di natura etica si applica nei rapporti tra persone che si conoscono, la seconda nei rapporti tra estranei. III) La funzione. La buona fede di natura etica costituisce solamente un criterio di condotta, la buona fede di natura giuridica è un criterio di giudizio. IV) L'ambito di applicazione. La prima non è garantita in nessun Paese in forma coercitiva, la seconda lo è. I non sostenitori, al contrario, ritengono che la distinzione tra natura etica e natura giuridica della buona fede non abbia motivo di esistere, in quanto la buona fede unisce in sé sia l'ambito etico, sia l'ambito giuridico, con duplice funzione nell'osservanza sia della morale che della legge»<sup>35</sup>.

Qualunque sia la posizione assunta in questo dibattito, sta di fatto che l'elaborazione cinese del principio della buona fede è un esempio emblematico del fortunato incontro tra la cultura giuridica di matrice romanistica e le soluzioni formulate nell'alveo della tradizione cinese, che rispecchia in pieno l'antico motto del Movimento Yangwu, che predicava «il sapere occidentale come mezzo, il sapere cinese come

---

<sup>34</sup> HAN, Shiyuan, *Hetongfa zonglun* [The Law of Contract], 3° ed., Falü chubanshe, Beijing 2011, pág. 41, così come citato in TOTI, Enrico, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico*, op. cit., págs. 156 s.

<sup>35</sup> XU, Guodong, *Minfa jibenyuanze jieshi – chengxin yuanze de lishi, shiwu, fali yanjiu* [Spiegazione dei principi fondamentali del diritto civile: ricerca su storia e aspetti pratici del principio di buona fede; *ratio* dei principi fondamentali del diritto civile], Beijing daxue chubanshe, Beijing 2013, págs. 80 s., per quanto riportato e tradotto in TOTI, Enrico, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico*, op. cit., págs. 157 s.

fondamento» (*xi xue wei yong, zhong xue wei ti*). Non a caso, questo concetto è stato sovente affiancato ad altri che, per quanto familiari alla tradizione occidentale, assumono un significato diverso, di carattere più etico che giuridico, quali sono quelli della «ragionevolezza» (*heli*) e dell'equità (*gongping*). Essi danno luogo, in ambito contrattuale, ad una applicazione del principio confuciano del *ren* (umanità), in base al quale la soluzione adoperata dalle parti, secondo «onestà e correttezza», deve essere «equa» e, soprattutto, «ragionevole»<sup>36</sup>.

#### IV. CONCLUSIONI. LA RICOSTRUZIONE DELLA BUONA FEDE COME PRINCIPIO GENERALE NEL DIRITTO LATINO-AMERICANO

Pur non sminuendo una tale assenza l'importanza del principio nell'ambito della sistematica del diritto civile, una ricostruzione in chiave etica della buona fede è del tutto assente in America Latina, laddove il diritto civile richiama in gran parte la tradizione romano-iberica, dal momento che il *Derecho de las Indias*, cioè quel complesso di regole che includeva le norme emanate dalla Corona di Castiglia e León e dagli organi a ciò legittimati per i territori dell'America Latina, disciplinò solo in parte gli istituti del diritto delle obbligazioni e dei contratti. In questo senso, i principali riferimenti erano dati dalla *Nueva recopilación* (1567), dalle *Leyes de Toro* (1505) e dalle *Partidas*, cui si affiancava il sistema chiuso delle *Siete Partidas* (XIII sec. d.C.), fondato sulla tipicità dei contratti<sup>37</sup>.

A partire da questo materiale normativo hanno preso le mosse, già a partire dal XIX secolo, le opere istituzionali per la didattica giuridica, tra le quali si segnalano le *Instituciones de derecho romano* del codificatore cileno Andrés Bello e le *Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias* di José María Álvarez, il quale, riprendendo la quadripartizione romana dei contratti, da un lato evidenzia la interconnessione tra bilateralità oggettiva e buona fede («*Todos estos contratos son de buena fé por lo mismo que son bilaterales*»), che risale all'epoca di Quinto Mucio Scevola ed è richiamata anche nelle *Institutiones* gaiane e giustinianee; dall'altro, accentua la reciprocità dei doveri, non necessariamente collegati alla volontà delle parti o alle prestazioni tipiche del contratto, non potendo, perciò, essere predeterminati

---

<sup>36</sup> Vid. NOVARETTI, Simona, *Le clausole generali nel diritto cinese: la clausola di buona fede e la giurisprudenza*, in AJANI, Gianmaria, LUTHER, Jörg (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Jovene, Napoli 2009, págs. 396 s.

<sup>37</sup> Sul punto, si rinvia alla trattazione svolta in ÁLVAREZ CORA, Enrique, *La buena o mala fe en la tradición jurídica de Castilla*, Dykinson, Madrid, 2021.

(«*pues en ellos están obligados los contrayentes á prestarse mutuamente varios oficios*»).

A differenza del diritto tedesco, dove essa è sostanzialmente una clausola generale il cui contenuto deve essere precisato<sup>38</sup>, la buona fede si atteggia nel diritto latino-americano come un principio generale, aspetto che favorisce un suo studio da un punto di vista sostanziale, mirato alla determinazione del suo contenuto in astratto<sup>39</sup>. Questo obiettivo ha portato la dottrina a prediligere un ricorso alle teorie sviluppate nell'ambito del diritto comparato (e, in particolar modo, a quelle formulate dalle dottrine tedesca e italiana)<sup>40</sup> piuttosto che una predisposizione di applicazioni del principio a casi concreti. Una tale scelta si è riverberata sull'operato della giurisprudenza, la quale, negli ultimi tempi, ha adoperato la buona fede nella risoluzione di nuovi problemi giuridici, determinandone una espansione, rispetto alla regolamentazione degli effetti del contratto - è questa, appunto, la collocazione che ha il principio nel *Código Civil de Chile* (art. 1546)<sup>41</sup> -, ad altre fasi della disciplina contrattuale e, nello specifico, a quella precontrattuale, alla conclusione del contratto e alla responsabilità postcontrattuale<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Si veda, per esempio, il § 242 del BGB, in virtù del quale «*Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione così come lo richiede la buona fede, tenuto conto degli usi del traffico giuridico*».

<sup>39</sup> In merito, vid. EYZAGUIRRE BAEZA, Cristóbal, RODRÍGUEZ DIEZ, Javier, «*Expansión y límites de la buena fe objetiva. A propósito del 'Proyecto de Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos'* », in *Revista Chilena de Derecho Privado*, 21, 2013, págs. 152 ss.

<sup>40</sup> Emblematico è il caso del diritto civile cileno, in cui il principio della buona fede è stato invocato, tra le altre cose, in merito alla rinegoziabilità delle obbligazioni pecuniarie, alla responsabilità precontrattuale e postcontrattuale, alla c.d. dottrina dell'atto proprio, ai concetti di abuso del diritto e frode alla legge, all'esigenza di particolari doveri di comportamento, alla c.d. teoria dell'imprevedibilità (o, in altri termini, del dovere di rinegoziazione in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta), all'impossibilità di domandare la risoluzione del contratto in caso di parziale inadempimento di scarsa importanza, all'interpretazione oggettiva del contratto secondo buona fede e all'onere del creditore di ridurre i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale. Sul punto, vid. FUEYO LANERI, Fernando, *Instituciones de Derecho Civil moderno*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1990, págs. 158 ss., 162 s. e 188 ss.; LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, *Los contratos. Parte general*, I, 2° ed. aggiornata, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1998, págs. 306 s.; ID., *op. cit.*, II, págs. 391 s. e 398 ss.; ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique, *Los principios generales del derecho*, Ediciones Universidad Católica, Santiago 2003, pág. 67.

<sup>41</sup> Art. 1546 *Código Civil de Chile*: *Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.*

<sup>42</sup> Su questa espansione della buona fede contrattuale in Cile, vid. CORRAL TALCIANI, Hernán, «*La aplicación jurisprudencial de la buena fe objetiva en el*

Una siffatta espansione è andata anche oltre i confini del Codice civile, applicandosi anche a settori eterogenei, come, ad esempio, il diritto dei consumatori, il diritto processuale del lavoro<sup>43</sup>, il diritto della libera concorrenza<sup>44</sup> e il diritto processuale civile<sup>45</sup>, fino ad arrivare a campi quasi del tutto estranei all'ambito civilistico, quali sono il diritto delle assicurazioni<sup>46</sup>, il diritto costituzionale<sup>47</sup>, il diritto amministrativo<sup>48</sup>, il diritto del lavoro<sup>49</sup> e il diritto tributario<sup>50</sup>.

---

ordenamiento civil chileno», in *Revista de Derecho Privado*, 12-13, 2007, págs. 146 ss.; LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, *Los contratos. Parte general*, II, *op. cit.*, págs. 399 ss.; BOETSCH GILLET, Cristián, *La buena fe contractual*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2011, págs. 137 ss.

<sup>43</sup> Art. 430 *Código del Trabajo de Chile*: *Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias.*

<sup>44</sup> Art. 3 *Ley 20169 Regula la competencia desleal* (2007): *En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.*

<sup>45</sup> In dottrina, vid. ROMERO SEGUEL, Alejandro, «El principio de buena fe procesal y su desarrollo en la jurisprudencia, a la luz de la doctrina de los actos propios», in *Revista Chilena de Derecho*, 30 (1), 2003, págs. 167 ss.; CARRETTA MUÑOZ, Francesco, «Deberes procesales de las partes en el proceso civil chileno: referencia a la buena fe procesal y al deber de coherencia», in *Revista de Derecho*, 21 (1), 2008, págs. 101 ss.; GORIGOITÍA ABBOTT, Felipe, «La buena fe en el proceso civil chileno», in *Nomos*, 2, 2008, págs. 133 ss.; HUNTER AMPUERO, Iván, «No hay buena fe sin interés: la buena fe procesal y los deberes de veracidad, completitud y colaboración», in *Revista de Derecho*, 21 (2), 2008, págs. 151 ss. Sul piano legislativo, si segnala che il vigente *Código Procesal Civil de Chile* contiene alcune norme isolate che prescrivono l'applicazione del principio della buona fede, come, per esempio, gli artt. 88, comma 2, e 724, ma ciò non ha impedito alla dottrina ed alla giurisprudenza di estenderne l'applicazione a tutto il diritto processuale. Questa situazione muta con il *Proyecto de Código Procesal Civil*, che all'art. 5 sancisce il principio della «buona fede processuale», che testualmente recita: «*Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso deberán actuar de buena fe. El tribunal, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, colusión, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.*».

<sup>46</sup> Vid. CORRAL TALCIANI, Hernán, «La aplicación jurisprudencial de la buena fe objetiva», *op. cit.*, págs. 147 ss.; RUIZ-TAGLE VIAL, Carlos, *La buena fe en el contrato de seguro de vida*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2010.

<sup>47</sup> Vid. RAMÍREZ ARRAYÁS, José Antonio, «Interpretación constitucional y principio de la buena fe», in *Estudios Constitucionales*, 1 (1), 2003, págs. 739 ss.

<sup>48</sup> Vid. BOETTIGER PHILIPPS, Camila, «El principio de la buena fe en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en materia urbanística», in *Actualidad Jurídica*, 19, 2009, págs. 309 ss. Tuttavia, deve osservarsi come in questa sede la buona fede sia principalmente intesa in senso soggettivo, venendo in rilievo in merito alla tutela delle situazioni giuridiche consolidate dei terzi.

<sup>49</sup> Vid. IRURETA URIARTE, Pedro, «Vigencia del principio de la buena fe en el derecho del trabajo chileno», in *Ius et Praxis*, 17 (2), 2011, págs. 133 ss.

<sup>50</sup> Vid. GONZÁLEZ CASTILLO, Joel, «Las empresas mineras y la buena fe contractual», in *Estudios Públicos*, 95, 2004, págs. 237 ss. A ciò si aggiunga altresì

Questa situazione, che per grandi linee ricorda la funzione di mantenimento dell'ordine pubblico svolta nell'antica Roma dall'*oportere ex bona fide*, ha costretto la dottrina ad interrogarsi sulla ubicazione della buona fede nell'ambito delle fonti del diritto, laddove alcuni autori rilevano come, essendo un principio generale, essa sia di per sé fonte del diritto, che il giudice si limita a riconoscere<sup>51</sup>, mentre altri sottolineano che fonte del diritto non sia in realtà la buona fede, ma la giurisprudenza che la applica<sup>52</sup>.

In ultimo, la centralità del principio della buona fede oggettiva risulta, in una prospettiva *de iure condendo*, anche dalla posizione da esso occupata nel contesto dei *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos*, progetto elaborato da un gruppo di studiosi cileni, venezuelani, argentini, uruguayi, paraguaiani, colombiani e francesi, al fine di preservare e rinforzare la tradizione giuridica continentale, di favorire le relazioni economiche e commerciali tra i Paesi partecipanti e offrire un modello attuale di diritto dei contratti anche agli altri Paesi dell'America Latina<sup>53</sup>. Nello specifico, l'Articolo 7 del *Proyecto*, incluso nella parte dedicata alle disposizioni generali, afferma che «Le parti devono agire alla stregua delle esigenze imposte dalla buona fede» e che «Le clausole limitative contrarie alla buona fede non producono nessun effetto»<sup>54</sup>. Inoltre, la buona fede è richiamata in altre norme del *Proyecto* e, segnatamente, in quelle dedicate alla responsabilità precontrattuale<sup>55</sup>, alla irrevocabilità della

---

che l'art. 26 del *Código Tributario de Chile* fa riferimento a un problema di buona fede, seppur intesa in senso soggettivo.

<sup>51</sup> Vid. ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique, *Los principios generales del derecho*, op. cit., págs. 22 ss.

<sup>52</sup> Vid. WIEACKER, Franz, *Zur Rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB*, Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen 1956, págs. 11 ss., laddove l'Autore si esprime in maniera particolarmente critica nei confronti dell'applicazione della buona fede come esercizio di sussunzione da parte dei giudici, segnalando che si è piuttosto dinanzi ad una creazione del diritto. Vid. anche SQUELLA NARDUCCI, Agustín, *Introducción al derecho*, 2° ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2011, págs. 380 ss.

<sup>53</sup> Per un approfondimento, vid. DE LA MAZA, Íñigo, PIZARRO, Carlos, VIDAL, Álvaro (Coord. y Ed.), *Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos*, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid 2017.

<sup>54</sup> Art. 7 *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos: Buena fe*. (1) *Las partes deben comportarse conforme a las exigencias de la buena fe*. (2) *Las limitaciones convencionales contrarias a la buena fe no producen efecto alguno*.

<sup>55</sup> Art. 11 *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos: De los daños en la negociación del contrato*. (1) *El daño causado por el retiro de las negociaciones contrario a las exigencias de la buena fe debe ser indemnizado*. (2) *También es obligado a esta reparación el que inicia una negociación o se mantiene en ella sin ánimo o posibilidad de contratar*. (3) *En ningún caso se indemniza la pérdida de los beneficios esperados del contrato no celebrado*.

propuesta contrattuale<sup>56</sup>, alla scadenza della stessa<sup>57</sup>, alla possibilità di accettazione<sup>58</sup>, al regime dell'errore<sup>59</sup>, alla sproporzione eccessiva<sup>60</sup> e ai rimedi contro l'inadempimento.

Una simile dinamica evolutiva dimostra come l'importanza della buona fede non si limiti ai soli ordinamenti nazionali, essendo altresì al centro degli sforzi di unificazione normativa in ambito internazionale, a ulteriore riprova del fatto che uno studio diacronico della materia delle obbligazioni e dei contratti non può assolutamente prescindere dal ruolo svolto da questo principio in ciascuna delle epoche e dei contesti analizzati, che aiuta in una migliore comprensione delle analogie e delle differenze fra culture giuridiche radicalmente opposte e distanti tra loro.

---

<sup>56</sup> Art. 18 *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos: Irrevocabilidad de la oferta. La oferta es irrevocable si: (1) El oferente le ha atribuido ese carácter. (2) El oferente le ha fijado un plazo para la aceptación, sin reserva expresa de la facultad de revocarla. (3) El destinatario hubiera, conforme a la buena fe, podido confiar en su irrevocabilidad.*

<sup>57</sup> Art. 19 *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos: Caducidad de la oferta. La oferta, aun irrevocable, caduca si: (1) Fue rechazada por el destinatario. La caducidad opera desde que el rechazo llega al oferente. (2) La respuesta del destinatario contiene adiciones, limitaciones u otras modificaciones que alteren sustancialmente los términos de la oferta. (3) El oferente fallece o se incapacita antes de la recepción de la aceptación. (4) No es aceptada dentro del plazo fijado por el oferente o, en ausencia de plazo, dentro de aquel esperable conforme a la buena fe.*

<sup>58</sup> Art. 23 *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos: Oportunidad de la aceptación. (1) La aceptación, cualquiera sea su forma, produce efectos si llega al oferente dentro del término fijado, y a falta de plazo, dentro del que resulte conforme a la buena fe, atendidas las circunstancias de la negociación y los medios de comunicación empleados por el oferente. (2) La aceptación de las ofertas verbales debe ser inmediata, a menos que de las circunstancias resulte otra cosa.*

<sup>59</sup> Art. 29 *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos: Régimen del error. (1) El error vicia el contrato si: (a) Es provocado por información suministrada por la otra parte. (b) La otra parte lo conoció o debió conocerlo y no lo informó, de acuerdo con lo dispuesto por la buena fe. (c) Ambas partes han padecido el mismo error. (2) En estos casos, hay nulidad si el error es excusable o el riesgo de su existencia no fue o debió ser asumido por quien lo padece.*

<sup>60</sup> Art. 37 *Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos: Excesiva desproporción. (1) Una parte puede demandar la adaptación del contrato o de cualquiera de sus cláusulas, o su nulidad, si otorgan a la otra una ventaja excesiva contraria a las exigencias de la buena fe. (2) Para calificar lo excesivo de la ventaja deben tomarse en cuenta todas las circunstancias, especialmente la dependencia de la parte que sufre el perjuicio, las extraordinarias dificultades económicas que la aquejan, la apremiante urgencia de sus necesidades, su ignorancia o falta de experiencia. Igualmente debe considerarse la relación de confianza existente entre las partes y la naturaleza y finalidad del contrato. (3) A solicitud de la parte agraviada, el juez puede adaptar el contrato a fin de ajustarlo al acuerdo que habrían alcanzado las partes conforme a la buena fe. (4) La parte contra quien se demanda la nulidad puede, igualmente, solicitar su adaptación en los términos del inciso precedente, siempre y cuando haga saber inmediatamente esta decisión a la otra parte.*

## BIBLIOGRAFÍA

- Ajani, Gianmaria, Luther, Jörg (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Jovene, Napoli 2009.
- Alcalde Rodríguez, Enrique, *Los principios generales del derecho*, Ediciones Universidad Católica, Santiago 2003.
- Álvarez Cora, Enrique, *La buena o mala fe en la tradición jurídica de Castilla*, Dykinson, Madrid, 2021.
- Bigliuzzi Geri, Lina, Breccia, Umberto, Busnelli, Francesco Donato, Giampiccolo, Giorgio, Merusi, Fabio, Natoli, Ugo, *Studi sulla buona fede*, Milano 1975.
- Boetsch Gillet, Cristián, *La buena fe contractual*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2011.
- Boettiger Philipps, Camila, «El principio de la buena fe en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en materia urbanística», in *Actualidad Jurídica*, 19, 2009, págs. 309 ss.
- Brutti, Massimo, *Il contratto nei giuristi romani e nelle costruzioni da Domat a Pothier*, in Bonin, Pierre, Hakim, Nader, Nasti, Fara, Schiavone, Aldo (a cura di), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Giappichelli, Torino 2019, págs. 105 ss.
- Carcattera, Antonio, *Intorno ai bonae fidei iudicia*, Jovene, Napoli, 1964.
- Cardilli, Riccardo, «Bona fides» *tra storia e sistema*, 3° ed., Giappichelli, Torino 2015.
- , *Fondamento romano dei diritti odierni*, Giappichelli, Torino 2021.
- , «*Societas vitae* in Cic. *De off.* 3,17,70 e *obligatio consensu contracta*», in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 105, 2011, págs. 185 ss.
- Cardilli, Riccardo, Formichella, Laura, Porcelli, Stefano, Stoeva, Yana Ognyanova (a cura di), *Chang'an e Roma. Eurasia e Via della seta. Diritto, società, economia*, Cedam, Milano 2019.
- Cardilli, Riccardo, Esborraz, David Fabio (a cura di), *Nuovo Codice civile argentino e sistema latinoamericano*, CEDAM, Milano 2017.
- Cardilli, Riccardo, Porcelli, Stefano, *Introduzione al diritto cinese*, Giappichelli, Torino 2020.

- Carretta Muñoz, Francesco, «Deberes procesales de las partes en el proceso civil chileno: referencia a la buena fe procesal y al deber de coherencia», in *Revista de Derecho*, 21 (1), 2008, págs. 101 ss.
- Castresana, Amelia, *Fides, bona fides: un concepto para la creación del Derecho*, Tecnos, Madrid 1991.
- Corbino, Alessandro, *Fides bona contraria est fraudi et dolo*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 60, 2013, págs. 110 ss.
- Corral Talciani, Hernán, «La aplicación jurisprudencial de la buena fe objetiva en el ordenamiento civil chileno», in *Revista de Derecho Privado*, 12-13, 2007, págs. 146 ss.
- Dajczak, Wojciech, «L'uso della locuzione 'bona fides' nei giuristi romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali», in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 44, 1997, págs. 71 ss.
- , *L'uso della locuzione bona fides nei giuristi romani del periodo classico per la valutazione della diligenza dell'adempimento del contratto. Un'esperienza ispiratrice*, in Zablocka, Maria (éds.), *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wolodkiewicz*, I, Liber, Varsovie 2000, págs. 185 ss.
- De la Maza, Íñigo, Pizarro, Carlos, Vidal, Álvaro (Coord. y Ed.), *Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos*, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid 2017.
- D'ippolito, Federico Maria, Lucrezi, Francesco, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, 3° ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012.
- Eyzaguirre Baeza, Cristóbal, Rodríguez Díez, Javier, «Expansión y límites de la buena fe objetiva. A propósito del 'Proyecto de Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos' », in *Revista Chilena de Derecho Privado*, 21, 2013, págs. 152 ss.
- Facco, Javier Humberto, *Vicisitudes de la buena fe negocial. Reflexiones histórico-comparativas*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá 2017.
- Fernández de Buján, Antonio, «El papel de la buena fe en los pactos, arbitrajes y contratos», in *Revista de Derecho UNED*, 7, 2010, págs. 275 ss.
- Fiori, Roberto, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto (Parte seconda)*, in ID. (a cura di), *Modelli teorici e*



- metodologici nella storia del diritto privato*, IV, Jovene, Napoli 2011, págs. 97 ss.
- Fiori, Roberto, *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in ID. (a cura di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, III, Jovene, Napoli 2008, págs. 237 ss.
- , «*Ius civile, ius gentium, ius honorarium: il problema della 'recezione' dei iudicia bonae fidei*», in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 101-102, 1998-1999, págs. 165 ss.
- , *Storicità del diritto e problemi di metodo. L'esempio della buona fede oggettiva*, in Garofalo, Luigi (a cura di), *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Incontro di studio (Padova, 25-26 novembre 2005)*, Jovene, Napoli 2007, págs. 25 ss.
- Földi, András, *Osservazioni intorno al c.d. dualismo della 'bona fides'*, in Russo Ruggeri, Carmela (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, II, Giuffrè, Milano 2010, págs. 483 ss.
- Franchini, Lorenzo, *La recezione nel 'ius civile' dei 'iudicia bonae fidei'. Questioni di metodo e di merito*, Jovene, Napoli 2015.
- Frezza, Paolo, *Fides bona*, in Frezza, Paolo, *Scritti*, a cura di Amarelli, Francesco e Germino, Emilio, I, Lateran University Press, Roma 2000, págs. 197 ss.
- Fueyo Laneri, Fernando, *Instituciones de Derecho Civil moderno*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1990.
- Garofalo, Luigi (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, CEDAM, Padova 2003.
- González Castillo, Joel, «Las empresas mineras y la buena fe contractual», in *Estudios Públicos*, 95, 2004, págs. 237 ss.
- Gorigoitía Abbott, Felipe, «La buena fe en el proceso civil chileno», in *Nomos*, 2, 2008, págs. 133 ss.
- Grosso, Giuseppe, s.v. *Buona fede (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Giuffrè, Milano 1959, págs. 661 ss.
- Han, Shiyuan, *Hetongfa zonglun* [The Law of Contract], 3° ed., Falü chubanshe, Beijing 2011.
- Horvat, Marijan, *Osservazioni sulla «bona fides» nel diritto romano obbligatorio*, in VV.AA., *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*

- nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Jovene, Napoli 1953, págs. 423 ss.
- Hunter Ampuero, Iván, «No hay buena fe sin interés: la buena fe procesal y los deberes de veracidad, completitud y colaboración», in *Revista de Derecho*, 21 (2), 2008, págs. 151 ss.
- Irureta Uriarte, Pedro, «Vigencia del principio de la buena fe en el derecho del trabajo chileno», in *Ius et Praxis*, 17 (2), 2011, págs. 133 ss.
- Krüger, Hugo, «Zur geschichte der Entstehung der *bonae fidei iudicia*», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 11, 1890, págs. 188 ss.
- Lombardi, Luigi, *Dalla fides alla bona fides*, Giuffrè, Milano 1961.
- López Santa María, Jorge, *Los contratos. Parte general*, 2º ed. aggiornata, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1998.
- Lovato, Andrea, Puliatti, Salvatore, Solidoro, Laura, *Diritto privato romano*, Giappichelli, Torino 2017.
- Neme Villarreal, Martha Lucía, *La buena fe en el derecho romano. Extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá 2010.
- Orestano, Riccardo, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, 2º ed., Giappichelli, Torino 1961.
- Paricio Serrano, Francisco Javier, *Sobre el origen y naturaleza civil de los bonae fidei iudicia*, in Murillo Villar, Alfonso (coord.), *Estudios de derecho romano en memoria de Benito M. Reimundo Yanes*, II, Universidad de Burgos, Burgos 2000, págs. 187 ss.
- Porcelli, Stefano, *Hetong e contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano*, Giappichelli, Torino 2020.
- Ramírez Arrayás, José Antonio, «Interpretación constitucional y principio de la buena fe», in *Estudios Constitucionales*, 1 (1), 2003, págs. 739 ss.
- Rampelberg, René-Marie, «La bonne foi contractuelle: d'un passe glorieux a un avenir contraste?», in *Fundamina. A Journal of Legal History*, 20 (2), 2014, págs. 777 ss.
- Romero Seguel, Alejandro, «El principio de buena fe procesal y su desarrollo en la jurisprudencia, a la luz de la doctrina de los actos propios», in *Revista Chilena de Derecho*, 30 (1), 2003, págs. 167 ss.

- Ruiz-Tagle Vial, Carlos, *La buena fe en el contrato de seguro de vida*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2010.
- Saccoccio, Antonio, *Si certum petetur. Dalla conditio dei veteres alle conditiones giustinianee*, Giuffrè, Milano 2002.
- Saccoccio, Antonio, Porcelli, Stefano (a cura di), *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, Mucchi, Modena 2021.
- Schermaier, Martin Josef, *Bona fides in Roman contract law*, in Zimmermann, Reinhard, Wittaker, Simon (eds.), *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2000, págs. 63 ss.
- Söllner, Alfred, «*Bona fides – guter Glaube?*», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 122, 2005, págs. 1 ss.
- Spantigati, Federico, *Noi e il tardo impero: problemi attuali e esperienza del passato*, in VV.AA., *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII convegno internazionale in memoria di André Chastagnol*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001, págs. 789 ss.
- Squella Narducci, Agustín, *Introducción al derecho*, 2° ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2011.
- Stolfi, Emanuele, *Bonae fidei interpretatio. Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, Jovene, Napoli 2004.
- Tafaro, Sebastiano, «*Brevi riflessioni su buona fede e contratti*», in *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu*, 3, 2006, págs. 73 ss.
- Toti, Enrico, *Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico. Tra legge e dottrina*, Roma TrE-Press, Roma 2020.
- Valsan, Remus, «*Fides, bona fides, and bonus vir*», in *Journal of Law, Religion and State*, 5 (1), 2016, págs. 48 ss.
- Waelkens, Laurent, «*Réflexions sur la bona fides et la mala fides dans la tradition du droit romain*», in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis*, 86, 2018, págs. 1 ss.
- Wang, Liming, Fang, Shaokun, Wang, Yi, *Hetongfa* [Diritto dei contratti], Zhongguo renmin daxue chubanshe, Beijing 2002.
- Wieacker, Franz, *Zur Rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB*, Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen 1956.
- Xu, Guodong, *Minfa jibenyuanze jieshi – chengxin yuanze de lishi, shi-wu, fali yanjiu* [Spiegazione dei principi fondamentali del diritto

civile: ricerca su storia e aspetti pratici del principio di buona fede; *ratio* dei principi fondamentali del diritto civile], Beijing daxue chubanshe, Beijing 2013.